

## Polo Chianti

### Determina del Responsabile

Numero del provvedimento:	<b>14/2024</b>
Data del provvedimento:	<b>05/04/2024</b>
Oggetto:	<b>Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n.36/2023 del servizio di somministrazione lavoro di un'assistente sociale per il periodo 01.05.2024 – 31.10.2026. CIG B10D7818D4</b>
Struttura proponente:	<b>Polo Chianti</b>
Responsabile del procedimento:	<b>Dott. Gilberto Macaluso</b>

### IL RESPONSABILE DEL POLO CHIANTI

**VISTO** il Decreto del Direttore della Società della Salute n. 37 del 20/07/2023 “Delega di firma atti di natura socio-sanitaria e socio-assistenziale della SdS Fiorentina Sud Est” con cui è stata conferita delega di firma al Dott. Gilberto Macaluso relativamente agli atti amministrativi di natura socio-assistenziale di competenza del Polo Amministrativo del Chianti Fiorentino;

#### **RICHIAMATE:**

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge regionale n. 40/05 “Disciplina del servizio sanitario regionale”, e ss.mm. ed ii., e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss. che disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;
- la legge regionale n. 41/05 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, e ss.mm. ed ii;

#### **VISTI:**

il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio SdS Fiorentina Sud-Est, come sottoscritta in data 14/01/2021 da tutti gli enti aderenti ai sensi dell'art.31 del D.lgs 267/2000 ed in conformità con la LR n.40/2005 e ss.mm. ed ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Bagno a Ripoli, Dott. Ferdinando Ferrini;

le Delibere di Assemblea dei Soci n. 1, e n. 2 del 15/1/2021 con le quali si è proceduto rispettivamente all'elezione del Presidente della Società della Salute, Francesco Casini, nonché all'approvazione della proposta di composizione della Giunta Esecutiva;

il Decreto del Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud-Est n. 1 del 24/02/2021, che incarica il dott. Simone Naldoni quale Direttore del Consorzio;

la Delibera di Conferenza Aziendale dei Sindaci Azienda USL Toscana Centro n. 2 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute per la gestione diretta e unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm. ed ii e dal PSSIR 2018-2020;

### Polo Chianti

la Delibera di Assemblea dei Soci n. 5 del 16/7/2021 con la quale è stata approvata l'articolazione organizzativa della Società della Salute Fiorentina Sud-Est;

la Delibera di Giunta della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 12 del 21/04/2023 con la quale è stato approvato lo schema di articolazione organizzativa a livello di micro-struttura e di dettaglio della Società della Salute in relazione all'organigramma già approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 3 del 24/02/2023;

la Delibera di Assemblea dei Soci n. 15 del 14.12.2024 di approvazione del Bilancio di previsione e relativi allegati per l'annualità 2024 e pluriennale 2024-2025-2026 secondo lo schema previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 834/2022;

la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2024, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 23.02.2024;

il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 05.05.2009 e ss.mm. ed ii.

la Legge n. 136 del 13.08.2010, ed in particolare l'art 3 in tema di "tracciabilità di flussi finanziari";

#### VISTA:

la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" e ss.mm. ed ii.;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;

**RICHIAMATA** la precedente determinazione a contrarre N.9/2024 con la quale è stato avviato il procedimento di contrattazione per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro di una Assistente Sociale, a tempo pieno e determinato, per 30 mesi per il periodo Maggio 2024 – Novembre 2026, approvati i documenti di gara e avviata la procedura di Ordine Diretto, alla Società Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., con sede legale a Torino (TO) in Via Pisa n. 29, CAP 10152, P.I. e C.F. n. 07704310015;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 17 e dell'Art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di servizi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto intende perseguire e relativo oggetto: affidamento del servizio di somministrazione di una Assistente Sociale a tempo pieno per mesi 30 al fine di implementare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sociale della sede di San Casciano in Val di Pesa;
- Importo del contratto: € 106.000,00 IVA sul fee d'agenzia inclusa;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

**Società della Salute Fiorentina Sud Est**

### Polo Chianti

- Clausole ritenute essenziali: realizzazione di quanto previsto e con le modalità dettate dal Capitolato tecnico di appalto allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

#### **APPURATO:**

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023 ed inoltre per la tipologia del servizio richiesto;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL Funzioni Locali;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al cogente Codice dei Contratti;

### Polo Chianti

**DATO ATTO** che la Società della Salute Fiorentina Sud Est ha aderito al Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana - Enti RTRT – Rete Telematica Regionale Toscana, quale soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66 del 2014;

**RICHIAMATO** l'art. 41 del D. Lgs. 36/2023, ed in particolare i commi 13 e 14 che qui si intendono integralmente richiamati;

#### PRECISATO CHE:

- è stato acquisito il **CIG B10D7818D4** tramite la piattaforma Start collegata alla Banca dati nazionale Contratti pubblici (BDNCP) ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, non si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, in quanto trattasi di servizio di somministrazione di lavoro;

#### CONSIDERATO PERTANTO:

- che si è proceduto all'affidamento diretto attraverso procedura telematica mezzo piattaforma Start della Regione Toscana;
- che si è individuato quale soggetto idoneo a svolgere il servizio di somministrazione lavoro di una Assistente Sociale per mesi trenta per il periodo maggio 2024 – novembre 2026; la Società Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., con sede legale a Torino (TO) in Via Pisa n. 29, CAP 10152, P.I. e C.F. n. 07704310015;

**RICHIAMATO** l'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, a mente del quale : "... Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento ”;

**VERIFICATO** che la Società della Salute Fiorentina Sud Est non si è ancora dotata di un regolamento con riferimento alle norme ed ai criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023”, e pertanto nella presente procedure non si applicano i dettami dell'articolo poc'anzi citato;

**ATTESO** che la stazione appaltante ha operato secondo canoni di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con riferimento ai principi fondanti il Codice degli appalti;

**CONSIDERATO** che la spesa di Euro 106.000,00 trova copertura nel Bilancio pluriennale 2024 – 2026 della Società della salute e specificatamente negli stanziamenti designati alla stessa dalla sede del Comune di San Casciano in Val di Pesa;

**VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

### Polo Chianti

**DATO ATTO** che, per la realizzazione del servizio a oggetto del presente affidamento, non sono stati accertati rischi da interferenza e che pertanto non risulta necessario redarre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm, ed ii.;

**DATO ATTO** che afferiscono al sottoscritto le attribuzioni di Responsabile Unico del Procedimento;

**DATO ATTO** che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art 16 D.Lgs 36/2023, dall'art.6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 art. 13;

### DETERMINA

Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. di approvare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs n.36/2023 all'operatore economico Società Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., con sede legale a Torino (TO) in Via Pisa n. 29, CAP 10152, P.I. e C.F. n. 07704310015, per l'effettuazione del servizio di somministrazione lavoro di una Assistente Sociale, per mesi trenta per il periodo maggio 2024 – novembre 2026; ;
2. di imputare la somma complessiva di € 106.000,00 IVA 22% sul fee d'agenzia, nel Bilancio pluriennale 2024 - 2026 della Società della Salute nell'autorizzazione afferente al Comune di San Casciano in Val di Pesa; Centro di Costo (313);
3. di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara attribuito al presente affidamento è **B10D7818D4**;
4. di dare atto che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il responsabile del Polo Chianti Dott. Gilberto Macaluso;
5. di dare atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'Art 16 D.Lgs 36/2023, dall'Art. 6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 Art. 13; obbligandosi a comunicare eventuali condizioni di conflitto di interesse che dovessero manifestarsi durante le procedure di affidamento e di esecuzione del servizio;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
7. di dare atto che ai sensi della Deliberazione dell'ANAC n. 464/2022, il Responsabile Amministrativo del Polo Chianti della Società della Salute Sud Est Fiorentina, è il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti dell'operatore economico individuato;
8. che gli obblighi di pubblicazione di cui al combinato disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 28, del D.lgs. 36/2023, sono assolti mediante la trasmissione dei dati afferenti la presente procedura alla BDNCP presso l'ANAC e con la pubblicazione del presente provvedimento compresi gli atti allegati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Società della Salute Fiorentina Sud Est. Gli eventuali dati personali in esso



## Società della Salute Fiorentina Sud Est

Sede Legale: Piazza della Vittoria, 1 – 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
Sede Operativa: Piazza Matteotti, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI)  
C.F. 94297490487 – P.IVA 07179170480

### Polo Chianti

contenuti saranno oscurati. La pubblicazione di allegati qualora contengano dati personali sarà omessa;

9. di trasmettere e partecipare il presente provvedimento, ai Soci del consorzio e Collegio Sindacale.
10. di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni.

Bagno a Ripoli li, 05.04.2024

Il Responsabile del Polo Chianti

*Dr. Gilberto Macaluso*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm. ed ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*